

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
RAGUSA

Determinazione del Dirigente Area I – Servizi Interni – n. 80/2012 – Contenzioso promosso da due dipendenti in quiescenza della Camera di Commercio di Ragusa al Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa – Liquidazione spese legali a seguito sentenza n. 278/2012.

Il Dirigente

L'anno duemiladodici, il giorno 3 del mese di luglio,

- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 242 del 26.11.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione della Camera;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 168 del 10.10.2001, con la quale sono stati recepiti i principi introdotti dalla L.R. n. 10/2000;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 170 del 10.10.2001, concernente il conferimento al Segretario Generale dell'incarico di responsabile della struttura di massima dimensione;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2.11.2005, n. 254, contenente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n. 161 del 13.12.2011, avente ad oggetto: "Approvazione budget direzionale – Esercizio 2012", con la quale è stato approvato il budget direzionale per l'esercizio 2012;
- Vista la determinazione del Segretario Generale n. 181 del 20.12.2011, con la quale è stata assegnata al Dirigente l'Area I la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l'anno 2012;
- Visti gli atti e i provvedimenti concernenti il contenzioso promosso da due dipendenti in quiescenza della Camera di Commercio tendente alla rideterminazione della loro posizione economica, a seguito dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 5 della L.R. 19/1991 e dall'art. 8 del D.P.R.S. 30.1.1993, sulla base della decisione n. 468/2000 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana a favore di alcuni dipendenti della Regione Siciliana;
- Vista la conseguente e successiva corrispondenza che sull'argomento ha intrattenuto la Camera di Ragusa con la Presidenza della Regione e con l'Assessorato Regionale Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca, Organo di Vigilanza, nella quale si rileva il fatto che normative nazionali e regionali impedivano l'estensione di decisioni giurisdizionali riguardanti il personale, posizione espressamente condivisa dall'Assessorato Regionale con nota prot. n. 480 del 27.2.2007;
- Preso atto, inoltre, degli esiti negativi dei diversi tentativi di conciliazione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Ragusa, nei quali la Camera, a fronte delle richieste degli interessati, ribadiva la propria posizione;
- Preso atto che, al fine di ottenere quanto richiesto, in data 15.12.2007, i due dipendenti in argomento hanno inoltrato altrettanti ricorsi al Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa;
- Tenute presenti le deliberazioni n. 26 e n. 27 dell'1.2.2008, con le quali la Giunta Camerale, in presenza dei ricorsi sopra citati, decideva di resistere in giudizio, affidando la difesa della Camera per ambedue i ricorsi all'avv. Carmelo Di Paola del Foro di Ragusa;
- Viste le singole comparse di costituzione in giudizio predisposte dall'avv. Carmelo Di Paola per la resistenza in giudizio avanti il Giudice del Lavoro;
- Preso atto della nota datata 23.5.2012, con la quale l'avv. Di Paola nel trasmettere copia della sentenza n. 278 del 4.5.2012, dalla quale si evince che il Giudice del Lavoro del Tribunale di

*

Ragusa ha ritenuto fondata la pretesa dei ricorrenti, suggerisce alla Camera opportuno il raggiungimento di una transazione;


- Ritenuto che in merito alle decisioni relative al contenuto della sentenza occorre sottoporre l'argomento alla Giunta Camerale, dopo l'acquisizione di un articolato parere da parte dell'avv. Di Paola, come verbalmente richiesto;
- Vista la citata sentenza, nella quale, relativamente alle spese, il Giudice del Lavoro condanna la Camera a rifondere ai ricorrenti le spese processuali, liquidate d'ufficio in complessivi Euro 2.340,00, oltre Iva e Cpa;
- Viste le note a firma dei dipendenti ricorrenti, signori Cappello Giuseppe e Muccio Giovanni, datate 29.6.2012, alle quali sono allegati le fatture n. 6712 del 28.6.2012 per l'importo di Euro 1.472,33, a carico del sig. Muccio Giovanni, e n. n. 6812 del 28.6.2012 per l'importo di Euro 1.472,33, emesse dallo Studio Legale dell'avv. Antonino Gentile e dell'avv. Margherita Guccione per le spese in argomento e per le quali se ne chiede la liquidazione in loro favore;
- Preso atto, pertanto, che, in esecuzione della citata sentenza, nelle more delle decisioni che assumerà la Giunta Camerale, deve intanto procedersi alla liquidazione e al pagamento delle spese legali sostenute dai ricorrenti a favore del loro professionista, nella misura indicata nella sentenza stessa e riportata sulle fatture sopra specificate;
- Visto, dal punto di vista contabile, che alla superiore spesa di Euro 2.944,66 può farsi fronte mediante utilizzo di una parte delle somme a suo tempo accantonate, come previsto dalle disposizioni in vigore e, in particolare dai principi contabili contenuti nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/c del 5.2.2009, nelle more della definizione dei giudizi in argomento, nel Fondo rischi ed oneri "Altri accantonamenti" del bilancio camerale per l'anno 2011;

DETERMINA

- per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, nelle more delle decisioni che assumerà la Giunta Camerale in merito alle conclusioni del giudizio in premessa, di cui alla sentenza n. 278 del 4.5.2012, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, in esecuzione della stessa, di procedere al momento a rifondere ai due ricorrenti le spese legali sostenute e liquidate in sentenza per Euro 2.340,00, oltre Iva e Cpa;
- di autorizzare l'utilizzazione della cifra di Euro 2.944,66 a valere sul Fondo rischi ed oneri del bilancio camerale, al fine di procedere alla liquidazione e al pagamento della stessa cifra, da dividere in parti uguali a favore dei ricorrenti, a fronte dei documenti di spesa sopracitati relativi all'attività professionale espletata in loro favore per il giudizio sopra specificato.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Sede camerale, li 3.7.2012

Il Dirigente l'Area I
(Dott. )